

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1166 DEL 26/06/2025

O G G E T T O

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE "UN SEGNO DI PACE" DI MAROSTICA (VI), PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO – MODULO ESTENSIVO CON SEDE NEL COMUNE DI VAL LIONA. TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1201/25

Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1143 del 15/07/2022 è stato approvato l'accordo contrattuale, per il triennio 01/07/2022 – 30/06/2025, tra l'AULSS 8 Berica e la Cooperativa Sociale "Un Segno di Pace" di Marostica (VI) per la gestione di una comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Val Lione per 14 posti.

Detto accordo è stato stipulato secondo lo schema tipo regionale, approvato con DGR n. 1438 del 5/09/2017, per regolare i rapporti giuridici ed economici tra le Aziende ULSS e gli Enti titolari di unità di offerta accreditate, che erogano prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Il prossimo 30 giugno 2025 scadrà l'accordo di cui trattasi, che ha visto regolarmente impegnate le parti nel rispetto e nell'attuazione del medesimo.

Con il presente provvedimento l'AULSS 8 Berica propone il rinnovo dell'accordo contrattuale con la citata Cooperativa Sociale, per l'accoglienza residenziale di 14 pazienti nella comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Val Lione in Via S. Ferrigolo n. 3.

Trattasi di una unità di offerta accreditata con DGRV n. 1680 del 29/12/2023.

Come noto, la programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale in materia di residenzialità extraospedaliera – area salute mentale - è stata disciplinata con DGRV n. 1673 del 12/11/2018, che ha definito le dotazioni massime di posti letto di strutture sanitarie e socio sanitarie per ciascuna Azienda ULSS, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie giornaliere per utente, il sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, gli strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi.

Questa Azienda, conformemente alle direttive regionali, ha elaborato e dato attuazione al proprio Piano di massima della programmazione del sistema dell'offerta residenziale, tuttora in corso di realizzazione e completamento, all'interno del quale è appunto compresa l'unità di offerta in parola.

L'accordo contrattuale, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi della citata DGRV n. 1438 del 5/09/2017 e corredato di uno specifico documento tecnico integrativo, è stato elaborato in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Un Segno di Pace" di Marostica (VI) e regola i rapporti giuridici ed economici per la gestione di una comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Val Lione per 14 posti, in continuità con il precedente triennio.

Il nuovo accordo ha effetto dal 01/07/2025 con scadenza triennale il 30/06/2028.

Si rappresenta inoltre che, in questo frattempo, è intervenuta la DGRV n. 1299 del 14/11/2024, con la quale sono state aggiornate alle tariffe delle unità di offerta residenziali extraospedaliere dell'area salute mentale, a valere per gli anni 2024 – 2025 – 2026, recepite con deliberazione aziendale n. 450 del 13/03/2025.

Ne consegue che per l'accoglienza presso detta unità di offerta saranno applicate le seguenti rette giornaliere pro capite:

- ✓ € 119,24 (+ IVA 5%) per l'anno 2025
- ✓ € 119,98 (+ IVA 5%) per l'anno 2026,

ripartite nella misura del 60% a titolo di quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica e del 40%, a titolo di quota alberghiera, a carico dell'ospite, come disposto con la citata DGR n. 1299/2024. Per le annualità successive al 2026 le rette saranno eventualmente aggiornate secondo le disposizioni regionali in materia.

Ciò premesso, si prevede che, per effetto dell'applicazione del presente accordo, maturerà una spesa complessiva a carico di questa ULSS per il triennio 01/07/2025 - 30/06/2028 di € 1.158.612,13, articolata come segue:

- ✓ per l'anno 2025 € 193.512,21
- ✓ per l'anno 2026 € 386.251,61
- ✓ per l'anno 2027 € 386.251,61
- ✓ per l'anno 2028 € 192.596,70.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare l'allegato accordo contrattuale tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Cooperativa Sociale "Un Segno di Pace" di Marostica (VI), P. IVA 01735780247, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la gestione di una comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Val Lione per 14 posti;
2. di stabilire che l'accordo di cui al punto precedente decorre dal 01/07/2025 con scadenza triennale il 30/06/2028;
3. di stabilire altresì che, per l'accoglienza presso detta unità di offerta, saranno applicate le seguenti rette giornaliere pro capite, fissate con DGR n. 1299/2024:
 - € 119,24 (+ IVA 5%) per l'anno 2025
 - € 119,98 (+ IVA 5%) per l'anno 2026,

ripartite nella misura del 60% a titolo di quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica e del 40%, a titolo di quota alberghiera a carico dell'ospite, mentre per le annualità successive al 2026 saranno applicate le disposizioni regionali in materia;

4. di approvare la spesa derivante, quantificata in complessivi € 1.158.612,13 (IVA 5% inclusa), che trova copertura al conto 5504000310 "Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intra-regionale)" come segue:

- per € 193.512,21, relativa al periodo luglio -dicembre 2025, nel bilancio per l'anno in corso
- per € 386.251,61 sarà tenuta presente in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 2026
- per € 386.251,61 sarà tenuta presente in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 2027
- per € 192.596,70 sarà tenuta presente in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 2028;

5. di affidare al Responsabile dell'U.O.S. "Percorsi Riabilitativi" del Dipartimento di Salute Mentale la vigilanza sull'adeguata applicazione dell'allegato accordo contrattuale;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "UN SEGNO DI PACE" DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO. TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028.

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

l'Ente Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace" sita in Marostica - – sede amministrativa Via Villaggio G. Paolo II° n. 17, con sede legale a Marostica – Via Ca' Brusà n. 36, p. iva/c.f. 01735780247, nella persona della sig. Daniele Camazzola, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-

quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinate dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV n. 1299 del 14/11/2024;
- il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Un Segno di Pace” sita in Marostica (VI) è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata ai sensi della L.R. n. 22 del 2002 giusta Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Zero n. 304 del 27/07/2023, per una capacità ricettiva totale massima di n. 14 posti letto, e dell'accreditamento istituzionale per n. 14 posti letto in virtù della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1680 del 29/12/2023, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia per l'unità di offerta Comunità Alloggio Modulo Estensivo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la gestione una Comunità Alloggio Modulo Estensivo, per 14 pazienti, collocata nella sede di Val Liona in Via S. Ferrigolo n. 3, già autorizzata all'esercizio e accreditata con provvedimenti in premessa citati.

Nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di unità di offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso

il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Per ogni utente accolto presso la Comunità Alloggio Modulo Estensivo sarà corrisposta la retta giornaliera (IVA esclusa se dovuta) fissata dalla DGRV n. 1299 del 14/11/2024, in quota parte a carico dell'Azienda, a titolo di quota sanitaria e in quota parte a carico dell'utente a titolo di compartecipazione.

La retta complessiva, determinata annualmente dalla citata DGRV 1299/2024, rimarrà invariata per l'intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l'accoglienza in detta specifica unità di offerta.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all'art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/07/2025, ha durata triennale e rimane in vigore fino all'adozione del successivo atto.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell'Accreditamento Istituzionale per il funzionamento della Comunità Alloggio Modulo Estensivo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Articolo 11 – Tutela dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per la Cooperativa Sociale Onlus

"Un Segno di Pace"

Il Legale Rappresentante

Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per la Cooperativa Sociale Onlus

"Un Segno di Pace"

Il Legale Rappresentante

Data _____

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
"UN SEGNO DI PACE" DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI
UNA COMUNITA' ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di una Comunità Alloggio Modulo Estensivo, la cui titolarità è in capo alla Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace" di Marostica, nella sede di Val Liona in Via S. Ferrigolo, 3, autorizzata all'esercizio e accreditata per 14 posti letto.

Si tratta di un'unità di offerta socio-sanitaria dell'area salute mentale, destinata a pazienti con medio-bassi livelli di autonomia, per i quali è necessaria un'assistenza continuativa su 24 ore giornaliere e progetti terapeutico riabilitativi a lungo termine.

Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione

Potranno essere accolti nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo persone con le seguenti caratteristiche:

- età superiore ai 40 anni;
- con schizofrenia e psicosi schizofreniche, sindromi affettive gravi, gravi disturbi di personalità sono da considerarsi diagnosi elettive; la malattia deve essere severa e persistente e accompagnata da scarsa autonomia personale e sociale;
- eventuale comorbidità con una malattia organica grave; in analogia con le altre unità di offerta della salute mentale,
- sono esclusi i pazienti affetti da demenza, ritardo mentale medio o grave.

Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso.

Ai sensi della DGRV 1673/2018, la durata massima del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è fissata in 48 mesi, estendibili a 72 mesi, con rivalutazione annuale in UVMD, salvo sopravvenuti obblighi normativi o interpretativi da parte della Regione Veneto.

Inoltre, per quanto fissato dal medesimo provvedimento giuntale, ai fini dell'appropriatezza del tempo di permanenza, si indica di seguito l'algoritmo di controllo della permanenza del singolo utente in struttura:

- valorizzazione con tariffa fissa a giornata per le giornate di permanenza fino al primo valore soglia della permanenza (48 mesi);
- abbattimento della tariffa fissa a giornata del 5% per ogni giornata di permanenza tra il primo (48 mesi) e il secondo (24 mesi) valore soglia;
- abbattimento della tariffa fissa a giornata del 15% per ogni giornata di permanenza oltre il secondo valore soglia (24 mesi).

Art. 3 – Il personale

In ottemperanza a quanto fissato con DD.G.R.V. nn. 1616/2008, 748/2011 e 1673/2018, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari 0,70/1.

In particolare deve essere assicurata una adeguata presenza programmata per:

- Infermiere con lo scopo di garantire lo svolgimento delle specifiche competenze infermieristiche nell'arco della giornata
- Operatore socio sanitario e/o operatore tecnico assistenziale
- Educatore-animatore (o tecnico della riabilitazione psichiatrica)
- Educatore coordinatore
- Assistente sociale
- Psicologo psicoterapeuta
- Medico Psichiatra.

La figura dello psicologo psicoterapeuta, prevista all'interno dell'équipe multiprofessionale, svolge funzione di responsabile di sede di servizio.

La figura del medico psichiatra, prevista all'interno dell'équipe multiprofessionale, svolge funzioni di consulente professionale. Questa figura rimane diversa dal medico psichiatra del CSM, responsabile del PTI dell'ospite, che accede alla struttura in maniera programmata per il monitoraggio clinico dell'utente e per il raccordo operativo con l'équipe riabilitativa.

L'Azienda ULSS 8 Berica assicura interventi con accesso programmato in sede per:

- medico di medicina generale
- medico psichiatra
- assistente sociale.

Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore

La Cooperativa Sociale Onlus “Un Segno di Pace” si impegna a:

- collaborare attivamente per la definizione dei nuovi inserimenti presso la struttura Comunità Alloggio Modulo Estensivo;
- collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l'attività ordinaria della Comunità deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi;
- identificare l'unità di offerta Comunità Alloggio Modulo Estensivo nella Carta dei servizi, dettagliando l'insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e di accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nella struttura;
- impiegare personale, almeno nella quota del 50%, in particolare OSS, con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, CTRP, Comunità alloggio per pazienti psichiatrici);
- dare continuità di presenza nella Comunità del medesimo personale;
- presentare al Medico Psichiatra referente del DSM il piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l'accreditamento, prevedendo idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori della Comunità ad eventuali iniziative di formazione attivate dall'Azienda;
- provvedere all'eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l'Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri (ad esclusione dell'assistenza di tipo continuativo presso reparti ospedalieri da parte del personale della Comunità Alloggio Modulo Estensivo anche per i soggetti in misura di sicurezza);
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), come previsto dalla normativa sull'accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività della Comunità;
- garantire l'assistenza alberghiera completa dichiarata nella carta dei servizi;
- predisporre un programma di attività che tenga in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipazione ad attività organizzate, ...).

Art. 5 – Impegni dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS n. 8 “Berica” si impegna a garantire quanto segue:

- interventi programmati del Medico di Medicina Generale;
- interventi programmati di un Assistente Sociale;
- interventi programmati di un Medico Psichiatra che:
 - verifica l'attuazione dei PTRP degli utenti;
 - esegue un monitoraggio clinico psichiatrico sugli ospiti della struttura.

Art. 6 - Verifica di conformità

La verifica di conformità viene effettuata con periodicità annuale dal medico Responsabile dell'UOS "Percorsi Riabilitativi" per accertare:

- il rispetto delle condizioni fissate dall'accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).

I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati alla Cooperativa Sociale per l'accettazione e la relativa sottoscrizione.

Entro i successivi quindici giorni, la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza dell'accordo, la Cooperativa Sociale, quale soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.

Art. 7 – Sistema informativo

L'Azienda ULSS 8 tiene aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni nell'applicativo APT e compila annualmente i modelli STS. Il Soggetto gestore registra e alimenta il flusso informativo registrando nell'applicativo APT le prestazioni non comprese nella giornata di presenza (cosiddette prestazioni Extra).

Art. 8 - Fatturazione del servizio e pagamenti

La Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace" di Marostica emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dell'elenco mensile delle persone accolte nella Comunità, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

L'IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

La Cooperativa Sociale provvederà a fatturare rispettivamente all'Azienda ULSS 8 Berica la quota sanitaria e ai singoli ospiti la retta alberghiera come definito all'art. 4 "Remunerazione e pagamento delle prestazioni" dell'accordo contrattuale, in applicazione di quanto tariffato con DGRV 1299/2024 e all'art. 2 del presente documento tecnico circa l'appropriatezza del tempo di permanenza.

In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero, o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene alle prime tre giornate di assenza continuativa; consegue che, per detto periodo, sia l'Azienda che l'ospite sono tenuti a corrispondere per intero la retta giornaliera. Dal quarto giorno, invece, la rispettiva retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.

In caso di assenza viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese di assenza l'inserimento è concluso.

Il progetto di inserimento in struttura può comunque essere rivalutato dal medico psichiatra di riferimento per definire l'eventuale prosecuzione dello stesso e, in questo caso, lo psichiatra produrrà in tempo utile una relazione con le motivazioni della necessità del proseguimento dell'inserimento. La prosecuzione del progetto, e il mantenimento della retta ridotta per assenza oltre il trentesimo giorno devono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.

L'Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente erogatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.

L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per la Cooperativa Sociale Onlus

“Un Segno di Pace”

Il Legale Rappresentante

Data _____